

# DALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

---

**Ersi Bozheku**

**Guerra in Siria:  
il diritto penale del nemico (ri)sbarca in Albania?  
Dalla disciplina antiterrorismo  
(al ritorno) al terrore dei reati d'opinione**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il diritto penale nell'Albania degli anni del comunismo: uno sviluppo alla rovescia. – 2.1 (segue) I reati d'opinione: l'agitazione e propaganda contro il regime. – 3. La caduta del muro di Berlino e la restaurazione dello stato di diritto in Albania. – 4. La crisi del modello occidentale dello stato di diritto dinanzi al fenomeno del terrorismo. L'ossessione del nemico e il diritto penale strumentale al suo annientamento. – 5. Cenni sulle fattispecie di reclutamento a fini terroristici e l'istigazione e propaganda per la realizzazione di reati a scopo di terrorismo. – 5.1 (segue) La disposizioni di reclutamento ed istigazione al terrorismo in Albania: necessari strumenti di contrasto o ritorno al passato? – 6. Alcune considerazioni conclusive.

## **1. Premessa.**

Il diritto penale del nemico (ri)sbarca in Albania?

È con una deliberata provocazione che abbiamo inteso aprire questo scritto, con l'avvertenza, però, che si tratta di una provocazione volta a stimolare la riflessione e non la polemica; riflessione in ordine ad un tema complesso e tuttavia ancora centrale per il diritto penale europeo, ossia quello dei rapporti tra il diritto penale del fatto e quello dell'autore; tema, questo, che paradossalmente costituisce una costante della scienza penale, trovando percorsi e fonti di ispirazione diverse in diversi momenti storici, riproponendosi continuamente con nuove e rinnovate vesti ideologiche, soprattutto in momenti di emergenze sociali e crisi dei valori.

È fatto di cronaca recente che su richiesta della Procura della Repubblica di Tirana, il Tribunale della capitale d'Albania abbia spiccato una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere per diversi soggetti sospettati di attività di reclutamento per finalità terroristiche.

Si tratta, in particolare, di alcuni ministri del culto islamico, meglio noti come *Imam*, di alcune moschee sia di Tirana che di altre città albanesi.

Le accuse sono gravissime e vanno dal “reclutamento di persone per la realizzazione di reati con scopi di terrorismo o finanziamento al terrorismo” (art. 231 c.p.alb.) all’“incitamento e la chiamata pubblica e alla propaganda per la realizzazione di reati a scopo di terrorismo” (art. 231/a c.p.alb.), all’“istigazione all’odio e al conflitto tra nazioni, razze e religioni” (265 c.p.alb.).

Stando alle indiscrezioni pubblicamente emerse, gli arrestati, in tutto sei persone, sono sospettati di aver realizzato attività volte all'indottrinamento di un numero indeterminato di persone verso ideologie radicali, col fine – si dice – di coinvolgerli, in un secondo momento, in attività di guerriglia svolte da gruppi di matrice terroristica in Siria.

Attingendo, per quel che ne sappiamo, ad atti d'indagine, fonti pubbliche riferiscono che ci sarebbero stati degli episodi in cui cittadini albanesi, artatamente indottrinati nelle moschee di Tirana, Librazhd e Pogradec, sarebbero stati spediti prima in Turchia, dove sarebbero stati sottoposti ad attività di formazione militare, e poi catapultati in Siria.

Si esclude che siano avvenute attività di arruolamento e addestramento militare in Albania, mentre – si ritiene più verosimile – che nel c.d Paese delle Aquile sino state realizzate percorsi formativi, o se si preferisce di indottrinamento, alla cultura dell'Islam radicale, nota come “*takfirita*”.

Gli inquirenti albanesi avrebbero anche accertato che alcuni degli *Imam* arrestati sarebbero stati formati presso le università islamiche dell'Arabia Saudita dove sarebbero entrati in contatto con le correnti radicali, delle quali sarebbero diventati i portavoce non solo in Albania ma in tutta la regione albanofona, comprendente il Kosovo e buona parte della Macedonia.

Da quel che pare di capire, l'accusa si sarebbe addentellata sul fatto che nelle moschee si predicasse l'islam radicale, volto all'indottrinamento dei proseliti verso la cultura della morte, indicata come unica via di salvezza per giungere al paradiso; si istigasse l'odio verso i paesi occidentali nonché si inneggiasse al sacrificio dei caduti per l'Islam.

Intanto, la società civile gli ha già condannati perché soggetti portatori di tuniche bianche e barbe lunghe, rappresentanti di un modello di persona non confacente alla realtà albanese, che freme per avere, il prossimo giugno, lo status di candidato all'Unione Europea.

Rimane il fatto che, sul versante squisitamente giuridico, da un'analisi anche solo superficiale delle disposizioni che vengono contestate ai sedicenti reclutatori, il giurista, soprattutto quello che ha esperienza o anche solo conoscenza della realtà penalistica albanese durante il comunismo, troverà parecchie analogie con quello che era lo strumento di terrore per eccellenza del regime di Enver Hoxha, ossia il delitto di agitazione e propaganda contro la dittatura del proletariato.

## **2. Il diritto penale nell'Albania degli anni del comunismo: uno sviluppo alla rovescia**

Se si volesse espletare una valutazione retrospettiva di quanto è accaduto in cinquant'anni di comunismo non disgiunta da un esame in funzione di

un'analisi in prospettiva del diritto penale in Albania (e che tuttavia può avere dei tratti in comune anche con le esperienze di altri paesi provenienti dal c.d. ex-blocco dell'Est), si riscontrerebbe senza particolari difficoltà come, successivamente al secondo conflitto mondiale, quando l'Albania ruppe i propri rapporti con l'Italia e la cultura Italia<sup>1</sup>, per quasi vent'anni dominante in tutto il paese, il diritto penale si è sviluppato in modo del tutto rovesciato rispetto al resto dell'Europa occidentale.

Se nei paesi occidentali per oltre cinquant'anni lo sforzo fu (e lo è ancora) quello di creare un diritto penale informato al rispetto della persona umana e delle sue garanzie, nell'ottica di un diritto inteso come la Magna Carta in grado di delimitare le scelte del legislatore, sull'altra sponda dell'Adriatico lo stesso veniva inteso come lo strumento grazie al quale affermare la supremazia della classe operaia e dunque combattere i detrattori politici del sistema; esso costituiva la massima forma di manifestazione del potere statale, alla cui ideologia la comunità doveva non già conformarsi, ma addirittura ispirarsi e modellarsi.

Il diritto penale, lungi dall'essere un baluardo a garanzia dei cittadini, si vedeva assegnare il ruolo di tutore della morale e della dottrina socialista, diventando il principale strumento attraverso cui combattere – si diceva – «*gli scarfi della cultura, della tradizione, delle consuetudini ed altre manifestazioni perverse delle ideologie straniere (come il carrierismo, l'interesse personale ecc.), le quali ove non debellate dalla coscienza umana, possono portare fino alla realizzazione di attività contro lo stato*»<sup>2</sup>.

Morale comunista e diritto penale costituivano le due facce della stessa medaglia, ove la prima trova la sua espressione nella seconda; l'ideologia comunista era il culto e il diritto penale lo strumento di purificazione; la pena per coloro che violavano i principi nobili affermati nel codice aveva una funzione purificatrice per tutta la società, la quale veniva ripulita da coloro che, agli occhi di tutti, erano degli ignobili ed immondi nemici; dei quasi non umani ai quali la società stessa riservava il massimo disprezzo, chiedendo allo stato stesso di intervenire e liberarla dai suoi stessi figli<sup>3</sup>. Gli oppositori al sistema non costituivano delle mere mele marce, ma il nemico e come tali andavano combattuti; nessun diritto, nessuna pietà poteva manifestarsi verso coloro che minava-

<sup>1</sup> Sull'influenza della cultura giuridica italiana in Albania negli anni '20-'30, v. ELEZI, *La tradizione giuridica italiana in Albania*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it); TOÇI, *E drejta ndëshkimore, Parime të përgjithshme*, Shkodër, 1926.

<sup>2</sup> ELEZI, *Hyrje. Krerët I - VII (Krimet)*, in *E drejta penale e RPS të Shqipërisë*, a cura di Ismet Elezi, Tiranë, 1983, p. 17.

<sup>3</sup> Per un compiuto quadro della storia del diritto penale albanese v. I. ELEZI, E. ELEZI, *Zhvillimi i mendimit teoriko-juridik shqiptar*, Tiranë, 2010, p. 25 ss.; ID., *Histori e së drejtës penale*, Tiranë, 2010, p. 10 ss. I. ELEZI, *Zhvillimi historik i ligjslacionit penal në Shqipëri*, Tiranë, 1998, p. 23 ss.

no le fundamenta stessa della “felice” ed incontaminata società socialista; si sosteneva, del resto, che «*affianco alla funzione educativa, lo stato della dittatura del proletariato svolge una funzione repressiva per vincere le resistenze dei nemici della classe dentro e fuori dal paese, vecchi e nuovi e i loro tentativi di restaurazione*»<sup>4</sup>.

Il diritto, specie quello penale, era dunque l'arma attraverso cui si potesse e dovesse giungere alla vittoria finale contro il capitalismo.

Testualmente, nel commentario al codice penale albanese del 1977, era dato leggere: «*il Codice Penale esprime la volontà della classe operaia e delle altre masse di lavoratori; è un arma potente della dittatura del proletariato nella lotta di classe. La legislazione penale ha come scopo la tutela dello stato socialista, del Partito del Lavoro dell'Albania come unica forza politica alla guida dello stato e della società, poiché la dittatura del proletariato costituisce l'arma potente e decisiva per portare avanti fino alla vittoria piena e definitiva della rivoluzione socialista. È per questo motivo che il nuovo codice penale, così come il codice precedente, per via della loro grande importanza prevede nel capo primo della parte speciale i crimini contro lo Stato*»<sup>5</sup>.

Mentre in Italia e negli altri paesi occidentali venivano approfonditi i principi costituzionali della responsabilità penale, il principio di legalità in senso formale con i suoi corollari, fondamenti ineludibili dello stato di diritto, il diritto penale d'oltre Adriatico s'incentra sul principio di legalità sostanziale e sull'affinamento di concetti come il fatto socialmente pericoloso, ove il diritto penale d'autore, che nell'Europa occidentale veniva consegnato alla reminiscenza storica quale negazione dello stato di diritto, assumeva vigore e diventava il cardine dell'intera ideologia.

Se nei paesi dell'Europa occidentale per anni la dottrina del dopoguerra si orientava verso il fatto, così non fu nei paesi d'oltre Adriatico, ove le attenzioni dei regimi c.d. comunisti si concentravano attorno al concetto dell'autore del reato, nell'ambito di una lotta perenne contro i nemici della classe operaia.

Mentre nel resto dell'Europa gli sforzi della dottrina venivano rivolti al tentativo che il fatto tipico fosse di sufficiente offensività, con il giudice di merito vincolato a scrutinare il suo concreto contenuto nel fatto realizzato, e la Corte Costituzionale pronta a giustificare le leggi ordinarie carenti di adeguata offensività, in Albania e nel resto dei regimi comunisti l'attenzione veniva rivolta verso le azioni socialmente pericolose anche se non tipizzate all'interno del codice penale.

<sup>4</sup> I. ELEZI, *Hytye. Krerët I - VII (Krimet)*, cit., p. 17.

<sup>5</sup> I. ELEZI, *Hytye. Krerët I - VII (Krimet)*, cit., p. 17.

Se in Italia, già per comune opinione, la pena irrogata non doveva (né deve) superare la misura della colpevolezza per il fatto, salvo a consentire, verso il basso, di tener conto delle esigenze di socializzazione, rieducazione, reinserimento sociale secondo la direttrice dell'art. 27 Cost., in Albania il *quantum* di pena per il singolo reato veniva calibrato al grado di pericolosità della condotta per l'ideologia dello stato.

E ancora.

Mentre la dottrina occidentale faceva enormi passi in tema di bene giuridico, quale funzione di garanzia per il cittadino e limite al potere statale, in Albania e nel resto dell'Europa dell'Est si sviluppavano concetti come la coscienza rivoluzionaria, in piena linea con una concezione materiale del reato. Dilagavano i c.d. reati di opinione tra i quali spiccava il famigerato "reato di agitazione e propaganda", vero e proprio spauracchio che portò alla distruzione, e in certi casi anche alla morte, di intere famiglie.

## **2.1 (segue) I reati d'opinione: l'agitazione e propaganda contro il regime**

L'agitazione e propaganda costituiva il principale strumento giuridico attraverso il quale controllare i cittadini e colpire i nemici politici del sistema.

Ideologicamente inteso come una manifestazione di lotta utilizzata sul versante dottrinale dai nemici interni ed esterni della dittatura del proletariato, del Partito del Lavoro albanese, contro le vittorie della rivoluzione socialista, il delitto *de quo* veniva previsto dall'art. 55 del codice penale del 1977, il quale puniva con la pena della reclusione dai tre ai dieci anni e, in caso in danni gravi o in tempi di guerra, la pena era non inferiore ai dieci anni (e, nei casi particolarmente gravi, la morte), «*l'agitazione e la propaganda fascista, anti-democratica, religiosa, che istigava alla guerra, antisocialista, così come la realizzazione e la distribuzione di opere letterarie con contenuti analoghi, per indebolire o minare le fondamenta dello stato della dittatura del proletariato*». Si trattava in verità di una disposizione che mancava di una qualsiasi forma di determinatezza del fatto tipico, questione questa che veniva lasciata alla coscienza del giurista: era il giudice infatti a dover cogliere nel fatto la sua pericolosità sociale, valutando se in conflitto con i valori fondanti della società socialista<sup>6</sup>.

La dottrina dell'epoca attribuiva a tale disposizione il ruolo di custode dell'ideologia dominante della classe operaia, informata ai principi del marxi-

---

<sup>6</sup> Sulle profondi diversità tra il sistema penalistico dei paesi del c.d. ex-blocco comunista prima della caduta del muro di Berlino e quelli occidentali v. per tutti MANTOVANI, *Diritto penale*, V, Padova, 2007, p. 19.

smo-leninismo, nonché alle vittorie politiche, economiche e sociali raggiunte del popolo albanese, sotto la guida del Partito del Lavoro<sup>7</sup>.

Si mirava dunque a punire tutte le manifestazioni di pensiero volte a ristabilire il vecchio regime fascista, così come qualsiasi divulgazione di idee in conflitto con quelle proprie della democrazia del proletariato, con lo scopo di ribaltarla e sostituirla con la democrazia borghese, nell'interesse della minoranze, ritenute, sfruttatrici<sup>8</sup>.

La norma puniva anche la diffusione di qualsiasi pensiero di natura religioso, poiché – si riteneva – attività (bandita dal 1965) che mirava a minare le fondamenta dello stato e del marxismo-leninismo<sup>9</sup>.

Famigerata era poi la propaganda antisocialista con la quale si intendeva la diffusione di idee in contrasto con i principi dello stato socialista affermati in Costituzione, nonché con le lezioni e la pratica del Partito del Lavoro nell'ambito della sua attività di definitiva costruzione di una società socialista<sup>10</sup>. Stante l'indeterminatezza della fattispecie, era compito del giudice saper leggere negli insegnamenti del partito la morale dominante nel momento storico e, di conseguenza, stabilire se il fatto fosse veramente ad essa contrastante, e dunque pericoloso.

Sotto il profilo materiale il reato poteva realizzarsi in qualsiasi forma: oralmente (discutendo con una o più persone contro lo stato, tenendo comizi, letture di testi proibiti ecc.), commentando con altre persone discussioni e materiali dal contenuto configgente con gli interessi dello stato; solidarizzando con coloro che avevano tenuto comportamenti contrari al sistema), attraverso scritti (poesie o libri dai contenuti configgenti con l'ideologia marxista-leninista o contro l'operato dello stato, manoscritti, lettere, slogan ecc.)<sup>11</sup>.

Così, ad esempio, in un caso la Corte di Cassazione confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Durazzo nei confronti di un cittadino che aveva scritto degli slogan contro il potere popolare e gli aveva diffusi presso una scuola<sup>12</sup>.

Sotto la scure del delitto di agitazione e propaganda erano anche le rappresentazioni artistiche: disegni, ritratti, pitture, sculture, ove non rispettavano lo spirito dell'ideologia, venivano considerati come sovversivi e dal contenuto antirivoluzionario, così come, ove contenessero elementi di musiche o ritmi stranieri, le opere musicali venivano considerate reazionarie.

<sup>7</sup> I. ELEZI, *Hytye. Krerët I - VII (Krimet)*, cit., p. 50 ss.

<sup>8</sup> I. ELEZI, *Hytye. Krerët I - VII (Krimet)*, cit., p. 50 ss.

<sup>9</sup> I. ELEZI, *Hytye. Krerët I - VII (Krimet)*, cit., p. 50 ss.

<sup>10</sup> I. ELEZI, *Hytye. Krerët I - VII (Krimet)*, cit., p. 50 ss.

<sup>11</sup> I. ELEZI, *Hytye. Krerët I - VII (Krimet)*, cit., p. 51.

<sup>12</sup> I. ELEZI, *Hytye. Krerët I - VII (Krimet)*, cit., p. 51.

Lo stesso valeva anche in altri ambiti della vita sociale come il teatro, la danza ecc.

In un caso, il Tribunale di Kruja condannava il parroco del paese poiché aveva detto ad un parrocchiano che il regime doveva essere rovesciato; così come un gruppo di giovani veniva condannato poiché avevano esternato la mancanza di derrate alimentari nei negozi della capitale<sup>13</sup>.

Poiché manifestazione di una qualificata pericolosità sociale, venivano riportati nel novero dell'agitazione e propaganda anche il ritrovamento di meri manoscritti, nonostante non fossero stati diffusi a terzi. La dottrina dell'epoca specificava, infatti, che, ai fini della realizzazione del delitto de *quo*, non fosse necessaria la concreta realizzazione di un danno, ma era sufficiente che il soggetto si fosse pronunciato tramite scritti o oralmente contro lo stato<sup>14</sup>.

Ma se questa era la connotazione giuridica dei reati d'opinione, la loro forza era ancor più dirompente in seno alla società civile.

Per chi quel periodo ha avuto modo di viverlo in prima persona, o anche tramite il racconto dei propri famigliari, sa perfettamente come si trattasse in assoluto dei reati più infamanti della realtà socialista; reati per i quali non solo il reo ma tutta la sua famiglia, se non addirittura tutta la sua cerchia di parenti, internati e privati di tutti i propri beni, venivano sottoposti all'onta del disprezzo e dell'isolamento; fenomeno, quest'ultimo, che non veniva già imposto dal regime, ma sorgeva in modo spontaneo ed inconscio nello spirito delle persone che in quel regime credevano, idolatravano, si identificavano e che, di conseguenza, vedevano i suoi oppositori politici come propri nemici<sup>15</sup>.

### **3. La caduta del muro di Berlino e la restaurazione dello stato di diritto in Albania**

Si sbaglierebbe se si pensasse che, oggi, a distanza di 25 anni dalla caduta del muro di Berlino, l'Europa si sia oramai ritrovata nella sua unità ed identità, non solo geografica, ma anche culturale ed ideologica, che trova nel rispetto dello stato di diritto la sua massima espressione. Un dato è certo: le legislazioni europee si sono fortemente avvicinate; la caduta delle frontiere, la globalizzazione, internet, sono sicuramente stati protagonisti assoluti di una trasformazione culturale e dei costumi sia nei paesi occidentali sia in quelli dell'Est europeo.

Per uniformarsi alla nuova cultura e ai valori condivisi in occidente, i legislatori dell'Europa d'oltre cortina hanno fatto passi da gigante; è notorio infatti

---

<sup>13</sup> I. ELEZI, *Hyrtje. Krerët I - VII (Krimet)*, cit., p. 51.

<sup>14</sup> I. ELEZI, *Hyrtje. Krerët I - VII (Krimet)*, cit., p. 51.

<sup>15</sup> I. ELEZI, *Zhvillimi historik i ligjislacionit penal në Shqipëri*, cit., p. 23 ss.

come, una volta caduto il fronte comunista, iniziavano una galoppante rincorsa all'adeguamento, in *primis* legislativo, del proprio sistema giuridico<sup>16</sup>.

Venivano così realizzati testi legislativi che riprendevano – quasi sempre in via acritica – le leggi di altri paesi, indicati a modello; la comunità scientifica interna, forgiata sotto la dottrina marxista-leninista, da poco abiurata, si trovava così dinanzi a prodotti giuridici inediti, ritenuti massime espressioni di civiltà, garanzia per il cittadino e i suoi diritti, anche se, in verità, mancava (e ancor oggi manca) di qualsiasi forma di supporto in ordine alle loro interpretazioni e soprattutto senza conoscere la loro ideologia portante, fondata sulla primazia della legge, quale strumento di garanzia del cittadino, indispensabile chiave di lettura per capire il *novum* rappresentato dalla nuova e venerata cultura<sup>17</sup>.

Per ciò che concerne il diritto penale, si manifestava immediatamente l'avversione per i passati codici, indicati, a ragione, come strumento di lotta per gli avversari politici del regime.

Tuttavia, l'assenza di validi supporti culturali ed ideologici in grado di chiarire in *primis* le fondamenta dello stato di diritto, faceva sì che disposizioni di nuovo conio lasciassero intatti molti problemi del passato<sup>18</sup>. Soprattutto in tema di determinatezza delle fattispecie, offensività delle condotte penalmente rilevanti, bene giuridico tutelato ecc., l'attenzione sia dei giuristi che dei giudici continuava ad essere alquanto scarsa<sup>19</sup>; sicuramente; né la Corte Costituzionale né quella di Cassazione, sono state state in grado di dare un adeguato

<sup>16</sup> BOZHEKU, *Some remarks about the albanian criminal code in Conference Proceedings, VIII, Challenges of Albania's Integration in European Union*, Tiranë, 2010, p. 195 ss.

<sup>17</sup> Sullo sviluppo del diritto penale in Albania dopo la caduta del muro di Berlino, v. HYSI, *Shqipëria në "ngërcin" mes kulturës juridike tradicionale dhe asaj Evropiane*, in *Jus&Justicia*, 2010, 168 ss.; BOZHEKU, *Alcune riflessioni sul codice penale albanese*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it); ID., *Comparazione, imposizione giuridica e diversità culturali: il singolare caso dei "reati" contro la vita nel codice penale albanese*, *ivi*.

<sup>18</sup> Per una quadro generale in merito alla struttura del codice penale albanese v. PITTARO, *Il codice penale albanese: un'introduzione*, in *Dir. pen. XXI sec.*, 2006, 197 e ss. V. Anche BELFIORE, *La disciplina dell'ignorantia legis nel codice penale albanese alcune considerazioni*, in *Il codice penale Albanese*, a cura di Vinciguerra, Padova, 2008, p. 23 ss.; ROSSI, *Note sugli illeciti penale dell'economia nel sistema del codice penale della Repubblica d'Albania*, in *Il codice penale Albanese*, cit., p. 79 ss.; FONDAROLI, *Appunti sulla confisca nel codice penale della Repubblica d'Albania*, in *Il codice penale Albanese*, cit., p. 53 ss.; PELISSERO, *I reati politici nella codificazione penale albanese*, in *Il codice penale Albanese*, cit., p. 61; SPOSATO, *Il principio di offensività e suo rilievo nell'ambito del sistema penalistico d'Albania*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it); SHEGANI, *E drejte penale e krahastuar*, III, Tirane, 2005; HYSI, *Ligji, shoqëria dhe sistemi i drejtësisë penale*, in *Jus&Justicia*, Tirane, 2010, 29 ss.; BERTOLI, *Su alcuni problemi nella traduzione del codice penale albanese: tra fedeltà del testo ed efficace resa linguistica*, in *Dir. pen. XXI sec.*, 2006, 249 ss.; MUÇI, *E drejta penale, pjese e pergjithshme*, Tirane, 2007, p. 321. ELEZI, KAÇUPI, HAXHIA, *Komentari i kodit penal te Republikës se Shqipërisë*, Tirane, 2006, p. 249; UKAJ, *Denimet ne te drejten penale te shqiperise*, Prishtine, 2006.

<sup>19</sup> Sul punto v. BOZHEKU, *Le problematiche del sistema penalistico albanese: un panoramico sguardo d'insieme*, in *Scritti in onore di Prof. Alfonso M. Stile*, p. 1228 ss.



supporto interpretativo, capace di cogliere la nuova ideologia liberale, fondata sulla tutela del cittadino quale architrave dello stato di diritto<sup>20</sup>.

Sicuramente, però, con il trascorrere degli anni, l'attenzione di dottrina e giurisprudenza verso la tutela dei diritti fondamentali del cittadino cresceva fortemente<sup>21</sup>.

Principi come quello di determinatezza, offensività e colpevolezza, quali garanzie fondamentali per il cittadino nell'ambito della materia penale, cominciavano ad affermarsi in seno al dibattito interno al paese<sup>22</sup>.

#### **4. La crisi del modello occidentale dello stato di diritto dinanzi al fenomeno del terrorismo. L'ossessione del nemico e il diritto penale strumentale al suo annientamento**

Con la caduta del muro di Berlino, agli inizi degli anni novanta, furono proprio i paesi c.d. occidentali a chiedere, anzi pretendere, – legittimamente – dai paesi dell'ex-blocco socialista di adoperarsi per realizzare profonde riforme istituzionali e legislative, nell'ambito di una più generale riforma, culturale, dei rapporti stato/cittadino; percorso, questo, ove la tutela della dignità umana costituiva il passaggio obbligato per la realizzazione di uno stato di diritto, primo ed indispensabile *step* per l'integrazione con il resto dell'Europa.

Per quanto concerne la materia penale, poi, le riforme sia del codice sostanziale che di rito venivano sottoposte alla lente di ingrandimento delle istituzioni internazionali, deputate alla verifica dell'effettivo stato di integrazione e sviluppo degli ex-paesi socialisti. Sotto l'egida straniera, principi come la colpevolezza, legalità e i suoi corollari, l'offensività ecc. venivano cristallizzati all'interno dei testi normativi e tuttavia, sul piano concreto, si faceva (e ancora si fa) particolare fatica ad assimilare da parte della dottrina e giurisprudenza e questo sicuramente non per colpa degli studiosi o dei magistrati del posto<sup>23</sup>. Insomma, la comunità occidentale, perché più civilizzata ed attenta alla tutela della dignità umana, perché fondata su pilastri di sicura garanzia come lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, si erigeva al ruolo di traghettatore dei paesi provenienti dalla nefasta esperienza comunista verso un mondo do-

---

<sup>20</sup> BOZHEKU, *Some remarks about the albanian criminal code in Conference Proceedings, III, Challenges of Albania's Integration in European Union*, cit., p. 200 ss.

<sup>21</sup> BOZHEKU, *Fajsia. Disa aspekte teorik, metodologjik, funksional dhe praktik të elementit të dytë të strukturës së veprës penale*, in *E Drejta*, 2010, 115 ss.; ID., *Parimi i legalitetit dhe nen parimet e tij*, in *Jeta Juridike*, 2009, 91 ss.

<sup>22</sup> BOZHEKU, *Parimi i legalitetit dhe nen parimet e tij*, cit., 91 ss.; ID., *Struktura e veprës penale*, in *Jeta Juridike*, 2011.

<sup>23</sup> BOZHEKU, *Le problematiche del sistema penalistico albanese: uno panoramico sguardo d'insieme*, cit., p. 1228 ss.

ve il diritto non aveva la funzione di punire i nemici dello stato, ma di garantire i cittadini da potenziali abusi da parte dello stesso.

Intanto, il processo di globalizzazione veicolava l'intera società mondiale verso una realtà senza più frontiere, dove gli spazi fisici lasciavano il posto al comune spazio virtuale, grazie al quale oggi è possibile mettere in contatto in tempo reale soggetti diversi in paesi diversi, dove i cellulari, i computer, internet, costituiscono i protagonisti principali che indirizzano la vita della società.

La rottura dei tradizionali schemi era ed è evidente! I rapporti economici e commerciali, le comunicazioni, il modo di fare politica, tutto veniva sottoposto al fenomeno, tanto che oggi si parla di "epoca della globalizzazione".

In questo contesto così radicale e così diverso dal passato, anche le forme di manifestazione della criminalità cambiavano e cambiano giorno dopo giorno; anche la criminalità si arrendeva al nuovo; anzi si sottoponeva, modificava i propri assetti ed in definitiva si adeguava al nuovo sistema. Il nuovo terreno dove la criminalità organizzata si manifesta è il mondo virtuale, è internet. Anche la sua organizzazione ha tratto benefici. La criminalità organizzata oggi non ha più carattere locale; si è evoluta; ha preso una nuova e coordinata dimensione. È diventata di carattere transnazionale.

E il diritto penale?

Il diritto penale entrava (ed è) in crisi, perché – per dirla con le parole di Alfonso Stile<sup>24</sup> – *«la globalizzazione ha segnato un rapidissimo adeguamento della criminalità in quanto organizzata, di tipo mafioso e terroristico, oltre che economico (transnazionalità), e ha messo a nudo una notevole debolezza delle democrazie, legate a regole fondamentali della loro esistenza quale stato di diritto – il potere è sottomesso al diritto – e delle stesse organizzazioni internazionali pur legate a principi irrinunciabili»*.

Fatti di cronaca erano i testimoni della nuova realtà criminale; l'attacco terroristico alle torri gemelle apriva la strada ad un nuovo modo di concepire il diritto penale.

L'11 settembre 2001 la comunità internazionale si trovava, per la prima volta, ad affrontare un nuovo fenomeno quale è il terrorismo transfrontaliero, capace di sfruttare la globalizzazione per rendersi invisibile e di conseguenza più insidioso: non esiste, infatti, un nemico definito; non esiste un singolo stato da combattere.

---

<sup>24</sup> Era l'11 settembre 2010 e, in occasione dell'anniversario dell'attacco alle torri gemelle di New York, veniva organizzata in Prishtina, Kosovo, il convegno internazionale dal titolo *“Lo sviluppo tutela giuridico-penale della persona umana nell'epoca della globalizzazione”*<sup>24</sup>, l'ospite d'onore, il Prof. Alfonso Stile, affrontava nella sua *lectio magistralis* il delicato tema dei rapporti tra i diritti fondamentali e le esigenze di tutela dello stato dinanzi al dilagante fenomeno del terrorismo internazionale.

Dinanzi a questo fenomeno, se il giurista moderno di formazione occidentale si poneva la domanda in merito ai possibili spazi che possono essere lasciati all'autore all'interno della dogmatica penale<sup>25</sup>, il giurista dell'Est, di **meno** nobile formazione, perdeva in un batter d'occhio le proprie certezze, a fatica assimilate a poco più di dieci anni dalla caduta del muro di Berlino, vedendo ritornare lo spauracchio del diritto penale del nemico, di comunista memoria. Intanto, gli Stati Uniti (duramente colpiti dalle terribili stragi dell'11 settembre 2001), principali moralizzatori dei legislatori dell'Est Europa (soprattutto di quello albanese) verso il rispetto dei diritti dell'uomo e l'affermazione dello stato di diritto, avvertivano fin da subito una certa sofferenza nel combattere il fenomeno terrorismo con i tradizionali mezzi, preferendo ad essi strumenti non proprio legali come la tortura, la carcerazione preventiva, le carcerazioni senza processo ecc.<sup>26</sup>.

Del resto anche nei circuiti più dotti della dottrina occidentale, almeno in un primo momento, si pensava che la risposta ad un fenomeno talmente grave e preoccupante doveva essere (ed è tutt'ora) quella di colpire direttamente i protagonisti in una dimensione globale, dichiarando guerra senza frontiere e senza sconti. Dinanzi all'aggressione si pensava di reagire nello stesso modo; il tutto attraverso un nuovo modo di concepire il diritto penale: non più come strumento di tutela dell'individuo, ma come strumento di lotta dello stesso. Si arrivò persino alla teorizzazione di un vero e proprio diritto penale del nemico in cui la funzione del diritto penale cambia radicalmente<sup>27</sup>; questo non è più servente al cittadino perché i soggetti che si intendono colpire non possono definirsi tali, perché dal momento che mettono in discussione lo stato, rompono quel patto sociale che si pone alla base del rapporto con lo stesso; esseri dunque collocati fuori dallo stato e dunque non-cittadini e dunque non meritevoli di usufruire delle stesse garanzie; esseri che non solo non ricono-

<sup>25</sup> Tale categoria dalle fortune alterne da sempre costituisce una costante del diritto penale. Forse la sua massima teorizzazione riconducibile alla scuola di Kiel, successivamente ripresa e rimodellata dalla scuola comunista, è stata abbandonata, tuttavia resta il fatto che in tutti i sistemi penali, almeno per determinate categorie di reati particolarmente allarmanti ovvero particolarmente sensibili per la vita di uno stato, la figura dell'autore costituisce il centro di imputazione del sistema repressivo penale; e ciò si comprende in un'ottica di bilanciamento tra le esigenze di sicurezza sociale e tutela dei diritti inviolabili dell'uomo; perché spesso affinché si possa garantire la prima il diritto dell'uomo deve essere in parte compressi. A tal fine basti pensare alla legislazione anti-mafia in Italia, incentrata da un lato al sistema delle misure di prevenzione volte a colpire - attraverso un sistema di presunzioni - i cittadini in base ad una asserita e potenziale pericolosità più che in relazione a fatti concreti.

<sup>26</sup> Sul punto v. FERRAJOLI, *Il diritto penale del nemico e la dissoluzione del diritto penale*, in *Quest. giust.*, 2006, 88 ss.

<sup>27</sup> JAKOBS, y *M.Cancio Meliá*, *Derecho penal del enemigo*, Madrid, 2003, pp. 19-56; ID., *Terroristen als Personen im Recht?* in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 2005, 117-134; ID., *Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizioni della giuridicità*, Relazione al convegno svoltosi a Trento il 10-11 marzo 2006 su *"Delitto politico e diritto penale del nemico"*.

scono lo stato, ma addirittura ne vogliono la sua distruzione, non possono essere ritenuti cittadini e dunque non possono usufruire delle loro garanzie; esseri nemici dunque che come tali vanno combattuti; la soluzione finale non può che essere il loro annientamento, per evitare il proprio. Insomma, un diritto penale inteso come strumento per combattere chi nega l'esistenza dello stesso stato e delle sue fondamenta; una lotta dunque verso quegli individui che, ponendosi in aperta contrapposizione con lo stato, diventano nemici e dunque come tale dovranno essere trattati.

Anche se il modello binario cittadino/nemico è stato presto scartato dalla dottrina internazionale, per arrivare alla teorizzazione di forme differenziate di risposte penale, nel senso di un più forte contrasto ai fenomeni di terrorismo e criminalità organizzata, senza con ciò trasformare il diritto penale e il processo in uno strumento di lotta<sup>28</sup>, i strascichi sono comunque rimasti, e la loro presenza si avverte più che mai nei paesi, come l'Albania, che, per via della sua diversa formazione culturale, condizionata dal periodo del comunismo, non gode della stessa sensibilità giuridica.

Se, dinanzi all'emergenza, in paesi come l'Italia<sup>29</sup> la costruzione delle disposizioni antiterrorismo fu frutto di una attenta riflessione affinché le nuove disposizioni risultassero conformi alla Costituzione Italiana del 1948, attenzione peraltro non trascurata dalla giurisprudenza della giurisdizioni superiori, come la Corte di Cassazione, particolarmente attenta nel valutare i profili di criticità delle nuove disposizioni anti-terrorismo, in Albania si registra un ritorno al passato: le norme antiterrorismo inserite nel codice penale nel 2007, risultano prive sia di sufficiente determinatezza, che di effettiva offensività e sono contraddistinte da un'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, evo-

---

<sup>28</sup> DONINI, *Il diritto penale di fronte al nemico*, in *Cass. pen.*, 2006, 772 ss.; ID., *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, p. 53 ss.; ID., *Diritto penale di lotta v. diritto penale del nemico*, in *Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale*, a cura di A. Gamberini, R. Orlandi, Bologna, 2007, p. 131. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, Bologna, 2006; S. BONINI, *Lotta alla criminalità organizzata e terroristica, garanzia dell'individuo, garanzia della collettività: riflessioni sistematiche*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2216 ss.; RESTA, *Nemici e criminali. Le logiche del controllo*, in *Ind. pen.*, 2006, pp. 181 ss.; FERRAJOLI, *Il "diritto penale del nemico": un'abdicazione della ragione*, in *Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare*, a cura di Bernardi, Pastore, Pugiotto, Milano, 2008, p. 161; ID., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma, 2009; BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino, 2008; VIGANO, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 669 ss.

<sup>29</sup> VALSECCHI, *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Brevi considerazioni di diritto penale sostanziale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1222 ss.; RETTANO, *Le misure di contrasto al terrorismo internazionale tra Unione europea e normativa italiana di adattamento*, in *Ind. pen.*, 2004, 1214 ss.; ROSI, *Terrorismo internazionale: le nuove norme interne di prevenzione e repressione*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 155 ss.

cando, in definitiva, il sapore amaro dei reati d'opinione previste dal codice del vecchio regime<sup>30</sup>.

##### **5. Cenni sulle fattispecie di reclutamento a fini terroristici e l'istigazione e propaganda per la realizzazione di reati a scopo di terrorismo**

Anche l'Albania, come gli altri paesi europei, ha reagito al fenomeno del terrorismo internazionale attraverso l'introduzione all'interno del proprio codice penale, nel 2001, di una serie di disposizioni contro il terrorismo, successivamente modificate ed ampliate nel 2007, con la legge n. 9686.

Le norme sono molte e diverse e vanno dalle attività di finanziamento al terrorismo all'addestramento, la minaccia per la realizzazione di reati a scopi di terrorismo ecc. In modo non dissimile dall'art. 270-*sexies* c.p.ita., l'art. 230 c.p.alb. (ricalcando in modo pedissequo la decisione quadro 2002/275 GAI) definisce i reati a scopo di terrorismo, elencando alcune ipotesi previste dal codice (come omicidio, lesioni, rapimento di navi ed aerei, sequestro di persone ecc. ecc.), quando vengono realizzate «*con lo scopo di diffondere panico presso la popolazione, o per costringere gli organi statali, albanesi e stranieri, di realizzare o meno un determinato atto, o per distruggere o destabilizzare in modo serio, fondamentali strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali dello stato dell'Albania, di un altro stato, istituzione o organizzazione internazionale; per tali reati è prevista la pena della reclusione non inferiore ad anni quindici o l'ergastolo*».

All'art. 231 c.p.alb. viene punito il delitto di «*reclutamento di persone per la realizzazione di reati con scopi terroristici o per il finanziamento al terrorismo*»; la norma espressamente prevede: «*il reclutamento di uno o più persone per la realizzazione di reati con scopi terroristici o di finanziamento al terrorismo, anche quando questi reati vengono indirizzati contro un altro paese, istituzione od organizzazione internazionale, se non costituiscono un altro reato, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni*».

Infine, l'art. 232/a c.p.alb. punisce il delitto di istigazione e propaganda per la realizzazione di reati a scopo di terrorismo, a mente del quale «*l'istigazione, la chiamata pubblica, la distribuzione di scritti o la propaganda in altre forme, che mira all'aiuto o la realizzazione di una o più reati a scopo di terrorismo e di finanziamento al terrorismo, ove non costituisca altro reato, è punita con la reclusione da quattro a dieci anni*».

---

<sup>30</sup> Con riferimento ai profili risarcitori per le vittime del terrorismo nella legislazione francese e albanese v. SHEGANI, *Panorama franco-albanais de la reparation des dommages causees aux victimes d'actes terroristes*, in questa Rivista online.

**5.1 (segue) La disposizioni di reclutamento ed istigazione al terrorismo in Albania: necessari strumenti di contrasto o ritorno al passato?**

Non v'è dubbio della finalità delle disposizioni antiterrorismo adottate dal legislatore albanese: dinanzi ad un fenomeno dilagante come il terrorismo internazionale, nessun paese civilizzato, soprattutto quelli che per questioni politiche, diplomatiche e militari sono vicini agli Stati Uniti d'America, può esimersi dal prendere le dovute misure per una pronta ed efficace risposta.

Tuttavia, chi scrive, per formazione cultura e professionale, è fermamente convinto che, quando si è dinanzi ad effettive esigenze di tutela a fronte di forme di criminalità sempre più organizzata e sempre più spietata, aggressiva e pericolosa, il sistema penale deve individuare adeguati strumenti di contrasto all'interno dei principi dello stato di diritto, ma mai il diritto può utilizzarsi quale strumento di lotta, poiché perderebbe la sua stessa essenza diventando un non diritto.

Eppure, non vi è chi non veda come la disposizione sul reclutamento a scopo di terrorismo prevista dal legislatore albanese, di difficile interpretazione, tradisca una concezione del diritto penale quale arma per combattere i nuovi nemici individuati nell'Islam radicale. La norma, a parere di chi scrive, evidenzia delicate questioni attinenti sia al profilo della determinatezza-tassatività che dell'offensività della condotta, per non parlare poi, dell'evidente eccessiva severità del trattamento sanzionatorio: non vi è chi non veda, del resto, come la stessa denunci gravi questioni attinenti al rispetto dei diritti umani, tra cui il diritto all'opinione, primo baluardo da garantire da un vero stato di diritto.

Sotto il versante dell'offensività, è appena il caso di evidenziare come il concetto di reclutamento ponga delle indiscutibili tensioni con il principio della libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito dalla Carta Costituzionale della Repubblica d'Albania del 1998; sotto il profilo della tassatività-determinatezza, invece, è chiaro come il concetto di arruolamento per attività terroristiche risulti alquanto vago<sup>31</sup>, lasciando in definitiva all'interprete stabilire, caso per caso, quando una attività di indottrinamento religioso possa dirsi con finalità terroristiche. E il caso di cui si è fatto cenno all'inizio di questo lavoro ne è la dimostrazione: in sostanza la procura della Repubblica di Tirana accusa gli *Imam* albanesi di aver svolto attività di proselitismo all'interno delle moschee attraverso frasi di non diretta conducenti ai delitti per finalità terroristiche.

Orbene, l'esaltazione della religione islamica, così come l'utilizzo di una terminologia non sempre esplicita ma fatta di metafore e termini religiosi ambi-

---

<sup>31</sup> Sul principio di determinatezza nella Costituzione e nel codice albanese v. BOZHEKU, *Parimi i legalitet dhe nen parimet e tij*, cit., 91 ss.

gui, non paiono condotte cariche di significativa offensività tale da giustificare – a parere di chi scrive – una pena dai dieci ai venti anni di reclusione. Anzi, a ben vedere il concetto di reclutamento costituisce una notevole e non consentita – almeno a parere dello scrivente – anticipazione di tutela, che finisce per criminalizzare il pericolo del pericolo della realizzazione di delitti a scopo di terrorismo: in sostanza si tratterebbe del pericolo che, un soggetto reclutato, possa successivamente arruolarsi, addestrarsi da parte di non definite organizzazioni criminali, per poi partecipare alla realizzazione di reati a scopo di terrorismo. Un po' troppo, almeno per chi ha una formazione culturale fondata sullo stato del diritto e accoglie un concetto di legge quale garanzia per il rispetto della dignità umana.

Non è un caso, del resto, che in Italia il legislatore si è ben guardato, non solo dal non inserire una formula simile a quella del codice albanese – e ricordiamoci che la matrice internazionale è stata la stessa per entrambi i legislatori di ambedue le sponde dell'Adriatico –, ma si è sbrigato a definire in modo alquanto articolato il delitto di arruolamento (art. 270-*quater* c.p.it.), proprio per evitare che in tale concetto possano confluire anche condotte di mero proselitismo.

Sotto il profilo sanzionatorio, poi, non si potrà non riscontrare l'eccessività della pena prevista dell'articolo 231 c.p.alb. per fatti che – in definitiva – non sono altro che delle forme di manifestazione del pensiero, posto che per quanto un soggetto possa cercare di convincere un altro della bontà di una determinata ideologia, si è sempre ed esclusivamente nel campo delle idee. E il legislatore dell'Albania per troppi anni è stato censore delle idee e delle opinioni dei propri cittadini.

Quanto fin qui detto vale anche per il delitto di istigazione e propaganda per la realizzazione di reati a scopo di terrorismo, di cui all'articolo 232/a c.p.alb.

Al riguardo, al di là dell'eccessività del carico sanzionatorio (è assurda la reclusione dai quattro ai dieci anni), non sfuggirà l'ambiguità della norma soprattutto nella parte in cui incrimina qualsiasi forma di propaganda (quindi anche tramite scritti, poesie, canzoni) che miri ad aiutare la realizzazione di più reati a scopo di terrorismo. A ben vedere, si tratta di concetti evocativi del delitto di agitazione e propaganda contro il regime socialista (previsto dall'art. 55 del codice penale comunista del 1977) che stante la genericità che li contraddistingue lasciano aperta la porta all'estensione a qualsiasi forma di manifestazione del pensiero, basta che vi sia l'elemento psicologico del dolo specifico di voler agevolare la realizzazione dei reati scopo; dolo specifico che per

sua stessa natura e sfuggente e di chiave marcatamente soggettiva<sup>32</sup>, che lascia aperta la porta al giudice di merito di interpretare secondo coscienza il caso concreto. E affidarsi al solo intuito degli organi giudicanti, non risponde certo né all'ortodossia dello stato di diritto, né ai principi del diritto penale del fatto, cui l'Albania deve uniformarsi, in rispetto dei suoi impegni presi con la comunità internazionale.

A tale ordine di argomentazioni va aggiunte infine come pene che vanno dai dieci ai vent'anni di reclusione, nel caso di reclutamento, ovvero da quadro a dieci anni, nel caso di istigazione e propaganda, sono non solo eccessive e non rispondenti alle esigenze di dosimetria della sanzione penale parametrata alla colpevolezza del fatto commesso, ma sono anche in contrasto con i principi di eguaglianza ed umanizzazione, anche questi accolti dalla Costituzione albanese, poiché non rispondono – in tutta evidenza – alle esigenze di risocializzazione, rieducative e di reinserimento sociale, richieste non solo dal legislatore interno ma anche da quello europeo. Al riguardo si auspica l'intervento della Corte Costituzionale della Repubblica d'Albania, la quale già in altre occasioni si è dimostrata particolarmente attenta alle grida della dottrina al rispetto dello stato di diritto<sup>33</sup>, affinché possa svolgere compiutamente il suo ruolo di controllore della produzione normativa conforme a Costituzione.

## 6. Alcune considerazioni conclusive

Da una sommaria e superficiale analisi di alcune disposizioni del codice penale albanese, si può ragionevolmente ricavare come, nonostante encomiabili

<sup>32</sup> In altro scritto abbiamo fatto cenno ai problemi che il concetto di dolo specifico propone, posto che manca di una proiezione oggettiva. In quella sede abbiamo anche evidenziato l'opportunità della tipizzazione all'interno della previsione normativa di alcune situazioni di fatto che rappresentano il presupposto per la realizzazione del fatto tipico; situazioni che si collocano affianco ai tradizionali elementi dell'evento, del soggetto passivo e dell'oggetto materiale, e che sono, a loro volta, elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. Nella realizzazione di disposizioni di nuovo conio il legislatore ben potrebbe evidenziare all'interno della formula legislativa situazioni di fatto in grado di evidenziare il percorso motivazionale che determina il reo alla condotta antidoverosa, con l'interprete che deve tener conto di tali elementi (gli abbiamo chiamati fattuali di contesto) nello stabilire se sussistono o meno gli estremi della fattispecie; la loro analisi ed effettiva valutazione permetterebbe in termini oggettivi di verificare il particolare disvalore che anima la condotta dell'agente. Sul punto v. BOZHEKU, *L'infanticidio. Spunti e rilievi di parte generale*, Napoli, 2012, p. 309 ss.

<sup>33</sup> Accogliendo alcune delle riflessioni proposte dalla dottrina la Corte Costituzionale della Repubblica d'Albania ha dichiarato la legittimità costituzionale della disciplina della Responsabilità penale delle persone giuridiche, prevista dalla L. 14 giugno 2007, n. 9754. Al riguardo. V. BOZHEKU, ELEZI, *Përgjithësia penale e personave juridikë. Manual Teorik praktik për student, avokatë, prokuror, gjykatës, drejtues të shoqërive tregëtare, studiues dhe dashamirës të së drejtës penale*, Tirinë, 2012, p. 75 ss.; *Id.*, *Përputhshmëria kushtetuese e ligjit 9754 datë 14.06.2007 "Për përgjegjësinë penale të personave juridikë"*. Një shëmbull thellimi dhe integriti i mendimit shkencor midis doktrinës dhe jurisprudencës, in *Jeta juridike*, in corso di pubblicazione.



sforzi di superare gli spauracchi del passato sistema di terrore, dinanzi all'esigenza globale di contrastare il fenomeno del terrorismo, sembra che il legislatore albanese abbia scelto la linea più dura; invece di una guerra cavalleresca informata al rispetto dei diritti della persona, sembra abbia preferito ritornare alla guerra sporca, di comunista memoria, che, com'allora con gli avversari del regime, vede il terrorista-islamista come il nemico da combattere; situazione, questa, che, a nostro modo di vedere, deve essere con forza evitata: le devianze normative – e a volte anche giurisprudenziali – degli schemi ordinari di garanzia devono essere segnalate e criticate sul piano scientifico, e sindacate a livello di legittimità dalla Corte costituzionale.

Sul versante internazionale invece, era (è permance tutt'ora) onere dei *tutors* sovranazionali dedicare una particolare attenzione alla realizzazione di una cultura dello stato di diritto in Albania e in tutti i paesi ex-comunisti, attraverso la realizzazione di programmi che mirino alla formazione di una dottrina del posto, capace, in primo luogo, di assimilare l'ideologia occidentale e, dunque, successivamente, trasmettere i suoi valori alle nuove classi dirigenziali.

È un fatto, e un peccato, che fino ad ora una tale operazione non è stata mai condotta, ma i sforzi sono stati tutti incentrati ad interloquire con il legislatore locale, spingendo quest'ultimo – per la verità particolarmente devoto – a recepire trattati e convenzioni internazionali, come se in questo modo si possa colmare quell'evidente *gap* culturale che esiste e continuerà ad esistere finché gli organismi internazionali non prenderanno coscienza che le vere riforme in l'Albania, così come tutti i paesi dell'ex-blocco dell'Est, per essere efficaci, devono puntare in primo luogo alla formazione culturale, affinché i principi comunemente condivisi dalla comunità internazionale vengano assimilati dalla dottrina, l'unica in grado di diffonderli nella coscienza della società civile e, dunque, nella giurisprudenza quale una delle sue più importanti espressioni istituzionali.